

Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC)

del 15 febbraio 2006 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 931 capoversi 2^{bis} e 3 del Codice delle obbligazioni (CO)¹,
ordina:

Sezione 1: Scopo

Art. 1

Il *Foglio ufficiale svizzero di commercio* (FUSC) pubblica le informazioni ufficiali e le comunicazioni prescritte dalla legge nonché gli annunci delle imprese e le comunicazioni che interessano il commercio, l'artigianato e l'industria.

Sezione 2: Contenuto

Art. 2 Comunicazioni prescritte dalla legge

Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche seguenti:

- a. registro di commercio;
- b. fallimenti;
- c. concordati;
- d. esecuzioni;
- e. diffide ai creditori;
- f. titoli smarriti;
- g.² ...
- h. controllo metalli preziosi;
- i. bilanci;
- j. altre pubblicazioni legali.

RU 2006 573

¹ RS 220

² Abrogata dal n. III 1 dell'O del 18 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).

Art. 3 Comunicazioni non prescritte dalla legge

¹ Comunicazioni non prescritte dalla legge possono essere pubblicate nel FUSC se il loro contenuto è di interesse generale e concerne gli ambiti dell'amministrazione, del commercio, dell'artigianato o dell'industria.

² Il FUSC prevede la rubrica Infoservice per la pubblicazione di siffatte comunicazioni.

Art. 4 Annunci delle imprese

¹ Gli annunci delle imprese sono pubblicati nella rubrica relativa.

² ...³

Sezione 3: Editore**Art. 5**

Il FUSC è pubblicato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO)⁴.

Sezione 4: Modalità di pubblicazione e versione facente fede**Art. 6** Frequenza di pubblicazione

¹ Il FUSC è pubblicato dal lunedì al venerdì e reca la data della pubblicazione elettronica.⁵

² Il FUSC non è pubblicato nei giorni festivi generali. Sono considerati giorni festivi generali il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il Natale e il 26 dicembre.

³ Per gravi motivi la SECO può rinunciare a pubblicare il FUSC in giorni determinati.

Art. 7 Lingua

¹ Le comunicazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale (tedesco, francese, italiano) in cui pervengono al FUSC.

² In casi motivati le comunicazioni possono essere pubblicate in inglese.

³ Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 2015, con effetto dal 1° set. 2015 (RU **2015** 2745).

⁴ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU **2011** 529).

Art. 8 Forma e data della pubblicazione

¹ Il FUSC è pubblicato in forma elettronica e in forma cartacea. La pubblicazione elettronica precede la pubblicazione cartacea.⁶

² L'editore munisce i dati del FUSC di una firma o di un sigillo elettronici ai sensi dell'articolo 2 lettera c, d o e della legge del 18 marzo 2016⁷ sulla firma elettronica (FiEle).⁸

Art. 9 Versione facente fede

Fa fede la versione elettronica.

**Sezione 5:
Trasmissione delle comunicazioni per la pubblicazione nel FUSC****Art. 10**

¹ Le comunicazioni da pubblicare nel FUSC sono trasmesse alla SECO per via elettronica. A tale scopo la SECO mette a disposizione formulari interattivi.

² La SECO può installare interfacce dirette tra i suoi sistemi e i servizi che trasmettono periodicamente un grande volume di dati.

³ Le comunicazioni possono essere trasmesse in altra forma elettronica, se non sono disponibili formulari interattivi o interfacce dirette.⁹

Sezione 6: Forme della pubblicazione elettronica**Art. 11** Pubblicazione in Internet

¹ La SECO pubblica il FUSC in Internet.

² Tiene un archivio online dotato di una funzione di ricerca limitata a tre anni al massimo. Le comunicazioni concernenti i fallimenti di privati sono accessibili al massimo per un anno.

³ Mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU **2011** 529).

⁷ RS **943.03**

⁸ Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4667).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU **2011** 529).

⁴ Le comunicazioni che non sono più consultabili nell'archivio online sono accessibili presso la Biblioteca nazionale svizzera^{10,11}

Art. 12 Abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC
in forma elettronica

¹ La SECO offre abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata.

² Permette di scegliere le rubriche comprese nell'abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati.

³ ...¹²

Art. 13 Condizioni per l'utilizzo dei dati

¹ Per l'utilizzo in forma elettronica dei dati di cui all'articolo 12 si applicano le condizioni seguenti:

a.¹³ ...

b. il contenuto dei dati non deve essere modificato;

c. la presentazione grafica dei dati deve consentire di distinguere chiaramente questi ultimi da commenti o altre aggiunte simili;

d. devono essere pubblicate anche le indicazioni apportate dalla SECO concernenti la qualità dei dati forniti.

² Per l'utilizzo di dati che non sono muniti di una firma o di un sigillo elettronici ai sensi dell'articolo 2 lettera c, d o e FiEle¹⁴ si applicano inoltre le condizioni seguenti:¹⁵

a.¹⁶ i dati devono essere accompagnati dall'indicazione seguente: «La presente non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede soltanto i dati del FUSC che la SECO ha munito di una firma o di un sigillo elettronici»;

b. gli annunci pubblicitari, l'imballaggio, il supporto dei dati o il mezzo di comunicazione elettronico non devono suggerire che si tratti di una pubblicazione ufficiale.

¹⁰ <http://e-helvetica.nb.admin.ch>

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU **2011** 529).

¹² Abrogato dal n. I dell'O del 26 gen. 2011, con effetto dal 1° mar. 2011 (RU **2011** 529).

¹³ Abrogata dal n. I dell'O del 26 gen. 2011, con effetto dal 1° mar. 2011 (RU **2011** 529).

¹⁴ RS **943.03**

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4667).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4667).

Sezione 7: Emolumenti

Art. 14 Obbligo di versare emolumenti

¹ È tenuto a versare un emolumento chiunque:

- a.¹⁷ trasmette comunicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla legge o annunci delle imprese;
- b. riceve in abbonamento la versione cartacea del FUSC;
- c. riceve in abbonamento dati elaborati in forma elettronica.

² Le unità dell'amministrazione federale centrale non versano nessun emolumento.

Art. 15 Emolumento per la pubblicazione

¹ Gli emolumenti per la pubblicazione sono calcolati in base alle tariffe dell'allegato.

² Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹⁸ sugli emolumenti.

Art. 16 Emolumenti per gli abbonamenti

¹ Gli emolumenti per gli abbonamenti alla versione cartacea o elettronica del FUSC sono stabiliti conformemente all'ordinanza del 23 novembre 2005¹⁹ sugli emolumenti per le pubblicazioni.

² Le unità dell'amministrazione federale decentralizzata, le autorità intercantonali, i Cantoni e i Comuni beneficiano di un abbonamento gratuito al FUSC.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 giugno 1937²⁰ sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2006.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 2015 2745).

¹⁸ RS 172.041.1

¹⁹ [RU 2005 5433. RU 2014 4329 art. 8]. Vedi ora l'O del 19 nov. 2014 (RS 172.041.11).

²⁰ [CS 2 712; RU 2000 187 art. 21 n. II]

*Allegato*²¹
(art. 15)

Emolumenti per la pubblicazione

Gli emolumenti comprendono l'IVA.

1 Pubblicazioni ai sensi degli articoli 2 e 4

11 In generale

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Comunicazioni trasmesse mediante formulario interattivo (art. 10 cpv. 1) | Tariffa per tipo di comunicazione: | |
| | Fallimenti | fr. 15.– |
| | Concordati | fr. 15.– |
| | Esecuzioni | fr. 15.– |
| | Diffide ai creditori | fr. 15.– |
| | Titoli smarriti | fr. 15.– |
| Comunicazioni trasmesse in altra forma elettronica (art. 10 cpv. 3) | Emolumento di base: | fr. 30.– (incl. 650 caratteri) |
| | Per ogni 50 caratteri supplementari: | fr. 2,50 |

12 Interfacce

I servizi che dispongono di un'interfaccia elettronica diretta ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 pagano importi forfetari ridotti.

13 Iscrizioni provenienti dal registro di commercio

Gli emolumenti per la pubblicazione nel FUSC delle iscrizioni nel registro di commercio sono calcolati conformemente all'ordinanza del 3 dicembre 1954²² sulle tasse in materia di registro di commercio.

2 Bilanci ai sensi dell'articolo 2

Gli emolumenti per la pubblicazione di bilanci ammontano a 100 franchi per bilancio e versione linguistica.

²¹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 2015 2745).

²² RS 221.411.1

3 Annunci delle imprese ai sensi dell'articolo 4

| Dimensioni dell'annuncio | Fornitura materiale grezzo | Fornitura materiale pronto per la pubblicazione |
|---------------------------------------|----------------------------|---|
| Sedicesimo di pagina (140×45 mm) | fr. 160.– | fr. 112.– |
| Ottavo di pagina (140×95 mm) | fr. 320.– | fr. 224.– |
| Quarto di pagina (140×95 mm) | fr. 640.– | fr. 448.– |
| Terzo di pagina (140×310 mm) | fr. 960.– | fr. 672.– |
| Mezza pagina verticale (140×410 mm) | fr. 1280.– | fr. 896.– |
| Mezza pagina orizzontale (285×200 mm) | fr. 1280.– | fr. 896.– |
| Sei ottavi di pagina (285×310 mm) | fr. 1920.– | fr. 1344.– |
| Pagina intera (285×410 mm) | fr. 2560.– | fr. 1750.– |

Agli annunci su più pagine si applicano emolumenti ridotti.

